



COMUNICATO N. 6/CIT – 12 AGOSTO 2024

6/14

COPPA ITALIA SERIE C 2024–2025

GARE DEL 9, 10 e 11 AGOSTO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 9, 10 e 11 Agosto 2024

PRIMO TURNO ELIMINATORIO

GRUPPO 1

ALBINOLEFFE	SESTRI LEVANTE	3-2
GIANA ERMINIO	JUVENTUS NEXT GEN	2-1
LECCO	MILAN FUTURO	0-3
PRO PATRIA	PERGOLETTESE	1-0
PRO VERCELLI	LUCCHESE	1-0 (d.t.s.)
RENATE	NOVARA	4-6 d.t.r. (2-2 d.t.s.)
VIRTUS ENTELLA	ALCIONE MILANO	2-0

GRUPPO 2

ATALANTA U23	SPAL	2-1
FERALPISALO'	CARPI	1-0
LEGNAGO SALUS	L.R. VICENZA	1-2
LUMEZZANE	UNION CLODIENSE	1-0
RIMINI	ARZIGNANO V.	1-0
TRIESTINA	TRENTO	0-1
VIRTUS VERONA	CALDIERO TERME	5-7 d.t.r. (2-2 d.t.s.)

GRUPPO 3

ASCOLI	GUBBIO	2-1
GIUGLIANO	CAMPOBASSO	4-1 (d.t.s.)
LATINA	PERUGIA	1-4
PESCARA	PINETO	0-2
PONTEDERA	PIANESE	1-0
TERNANA	CASERTANA	1-2 (d.t.s.)
VIS PESARO	AREZZO	1-3

GRUPPO 4

BENEVENTO	TARANTO	6-0
CAVESE	TRAPANI	0-1
CROTONE	ACR MESSINA	1-0
FOGGIA	MONOPOLI	1-2



AZ PICERNO	SORRENTO	2-0
POTENZA	AUDACE CERIGNOLA	1-0
TURRIS	TEAM ALTAMURA	1-3 (d.t.s.)

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 12 Agosto 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 9, 10 e 11 AGOSTO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C i sostenitori delle Società CAVESE, LECCO, PESCARA, POTENZA, RIMINI, SORRENTO, TARANTO, TEAM ALTAMURA e TERNANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- esposto alcuni striscioni, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 800,00

LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 21°, 22°, 24° e 25° minuto del primo tempo, quattro fumogeni e al 9°, 15° e 17° minuto del secondo tempo, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

CAMPOBASSO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti

violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel Settore Ospiti integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver divelto due seggiolini posizionati nel Settore Ospiti loro riservato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati all'interno del proprio Settore, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, tra il primo e secondo tempo e al 10° minuto del secondo tempo, due bicchieri di plastica semipieni di liquido nel recinto di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (80%) presenti nella Curva Furlan intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 17° e al 67° minuto della gara per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PORRINI SERGIO (ASCOLI)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e offensiva nei confronti dei tesserati avversari in quanto, dopo essere già stato richiamato dall'Arbitro, usciva dalla propria area tecnica, correva verso la panchina avversaria con fare provocatorio e proferiva nei loro confronti frasi irriguardose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

FOSCHI LUCIANO (RENATE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PELLEGRINO ALESSANDRO (PINETO)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con un pugno al volto.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, il tipo di colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PIERNO ROBERTO	(CAMPOBASSO)
SANDON THOMAS	(L.R. VICENZA)
GELLI JACOPO	(TRAPANI)
NERI GIAN MARCO	(VIS PESARO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

VINZIOLI TOMMASO	(ALBINOLEFFE)
EKLU SHAKA MAWULI	(AREZZO)
IORE SIMONE	(AREZZO)
TROMBINI LUCA	(AREZZO)
BORDO LORENZO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
BERTO GABRIELE	(ATALANTA U23)
MENDICINO LEONARDO	(ATALANTA U23)
VISENTIN SANTIAGO GUIDO	(AUDACE CERIGNOLA)
BERRA FILIPPO	(BENEVENTO)
BALDANI NICOLO	(CALDIERO TERME)
LANZI EDDY	(CALDIERO TERME)
PELAMATTI ANDREA	(CALDIERO TERME)
RIAHI AIMEN	(CALDIERO TERME)
D'ANGELO SONNY	(CAMPOBASSO)
GUADAGNO JOHAN ELIA	(CAMPOBASSO)
PREZIOSO MARIO FRANCESCO	(CAMPOBASSO)
SCORZA CHRISTIAN	(CAMPOBASSO)
HEINZ JONAS	(CASERTANA)
PIANA LUCA	(CAVESE)
RISPOLI ANDREA	(CROTONE)
GUALANDRIS MATTEO	(FERALPISALO')
PAZIENZA ORAZIO MARCO	(FOGGIA)
PINTO DANIELE	(GIANA ERMINIO)
MASELLI SERGIO	(GIUGLIANO)
ROMANO ANTONIO	(GIUGLIANO)
D'URSI EUGENIO	(GUBBIO)
MAISTO FRANCESCO	(GUBBIO)
MORELLI GABRIELE	(GUBBIO)
PROIETTI MATTIA	(GUBBIO)
ROSAIA GIACOMO	(GUBBIO)

AMARADIO LUCA	(JUVENTUS NEXT GEN)
COMENENCIA LIVANO SHYRON L	(JUVENTUS NEXT GEN)
DA GRACA COSIMO MARCO	(JUVENTUS NEXT GEN)
PEETERS DAOUDA	(JUVENTUS NEXT GEN)
SCAGLIA FILIPPO	(JUVENTUS NEXT GEN)
CARRARO MARCO	(L.R. VICENZA)
FANTONI NICHOLAS	(L.R. VICENZA)
DI LIVIO LORENZO	(LATINA)
POLLETTA RICCARDO	(LATINA)
VONA EDOARDO	(LATINA)
PADILLA MENDOZA WILLIAM	(LECCO)
DIABY ABOUBAKAR	(LEGNAGO SALUS)
HADAJI ALAE	(LEGNAGO SALUS)
RUGGERI GIACOMO	(LEGNAGO SALUS)
FEDATO FRANCESCO	(LUCCHESE)
FRISON FILIPPO	(LUCCHESE)
MINOTTI GABRIELE	(MILAN FUTURO)
SANDRI MATTIA	(MILAN FUTURO)
BIZZOTTO NICOLA	(MONOPOLI)
VITERITTI ORLANDO	(MONOPOLI)
BASSO GIANMARCO	(NOVARA)
BERTONCINI DAVIDE	(NOVARA)
BRKIC MARKO	(NOVARA)
GHIRINGHELLI LUCA	(NOVARA)
LAMBRUGHI ALESSANDRO	(PERGOLETTESE)
PARKER SEAN	(PERGOLETTESE)
PIU ALESSANDRO	(PERGOLETTESE)
STANTE FRANCESCO	(PERGOLETTESE)
TONOLI DANIEL	(PERGOLETTESE)
MORUZZI BRANDO	(PESCARA)
SASANELLI LUCA	(PESCARA)
SQUIZZATO NICCOLO	(PESCARA)
TUNJOV GEORGI	(PESCARA)
NICOLI SIMONE	(PIANESE)
SPINOSA LUIGI	(PIANESE)
ESPOSITO EMMANUELE	(PICERNO)
AMADIO STEFANO	(PINETO)
BRUZZANITI GIOVANNI	(PINETO)
CHAKIR MOHAMMED AMINE	(PINETO)
FABRIZI LUCA	(PINETO)
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS	(POTENZA)
GHISOLFI MATTEO	(POTENZA)
NOVELLA MATTIA	(POTENZA)
SCIACCA GIACOMO MICHELE	(POTENZA)
VERRENGIA BRUNO	(POTENZA)
MALLAMO ANDREA	(PRO PATRIA)
SOMMA MARCO	(PRO PATRIA)
TRAVAGLINI CHRISTIAN	(PRO PATRIA)
LOUATI ALESSANDRO	(PRO VERCELLI)
DI NOLFO FRANCESCO	(RENATE)

REGONESI IACOPO	(RENATE)
CIOFFI ANTONIO	(RIMINI)
DOBREV KRISTIAN ANTONOV	(RIMINI)
MALAGRIDA LORENZO	(RIMINI)
GUADAGNI GIUSEPPE	(SORRENTO)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO	(TARANTO)
MATERA ANTONIO	(TARANTO)
BERNARDOTTO GABRIELE	(TEAM ALTAMURA)
D'AMICO FELICE	(TEAM ALTAMURA)
GRANDE MICHELE	(TEAM ALTAMURA)
MANE BALLA MOUSSA	(TEAM ALTAMURA)
SABBATANI ANTONIO	(TEAM ALTAMURA)
CICERELLI EMANUELE PIO	(TERNANA)
LOIACONO GIUSEPPE	(TERNANA)
PATANE NICOLA	(TERNANA)
CRIMI MARCO	(TRAPANI)
GIANNOTTI PASQUALE	(TRENTO)
JONSSON KRISTOFER	(TRIESTINA)
RIZZO NICHOLAS	(TRIESTINA)
VERTAINEN EETU VILI VALTTERI	(TRIESTINA)
VOCA IDRIZ	(TRIESTINA)
IULIANO SIMONE	(TURRIS)
MAESTRELLI ALESSIO	(TURRIS)
PUGLIESE SAMUEL	(TURRIS)
SCACCABAROZZI JACOPO	(TURRIS)
LATTANZIO ALBERTO	(UNION CLODIENSE)
MANU DENIS NANA	(UNION CLODIENSE)
MORELLO MATTIA	(UNION CLODIENSE)
NELLI JACOPO	(UNION CLODIENSE)
DI NOIA GIOVANNI	(VIRTUS ENTELLA)
DAFFARA MANUEL	(VIRTUS VERONA)
GATTI CHRISTIAN	(VIRTUS VERONA)
TOFFANIN FRANCESCO	(VIRTUS VERONA)
PUCCIARELLI MANUEL	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;

- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze 12 Agosto 2024

IL PRESIDENTE
(Matteo Marani)